



COMUNE DI VILLENEUVE

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA SITA IN LOC.
CHAMPLONG DESSUS NEL COMUNE DI VILLENEUVE DI 2[^] CATEGORIA
DI TIPO “A” PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI INERTI.**

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'uso della discarica comprensoriale sita in Fraz. Champlong Dessus di 2^a categoria di tipo "A", per lo smaltimento di rifiuti speciali inerti.

Le norme nel seguito elencate riguardano gli aspetti tecnico organizzativi dell'attività di conferimento dei rifiuti, gestione della discarica e i relativi rapporti tra il Comune ed i fruitori della discarica stessa.

Tutte le operazioni devono essere condotte in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e tutela dell'ambiente ed in particolare di quelle contenute nel Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/92/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 ATTIVITA' OPERATIVE INERENTI LA DISCARICA

Le attività operative inerenti la discarica sono le seguenti:

- a) ricevimento dei rifiuti speciali inerti;
- b) verifica delle tipologie dei rifiuti conferiti;
- c) separazione tra rifiuti effettivamente avviati allo smaltimento da quelli eventualmente riutilizzabili;
- d) stoccaggio definitivo in discarica dei rifiuti da smaltire;
- e) sistemazione della superficie di discarica.

ART. 3 TIPOLOGIA MATERIALI

Nella discarica possono essere conferiti, per lo smaltimento definitivo, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e di demolizione, così come classificati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti riportato nell'allegato A del Decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e, da ultimo, nella Direttiva Ministeriale del 09.04.2002.

17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 02 02	vetro
17 03 02	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

E' inoltre permesso il conferimento, in apposite aree all'uopo destinate dall'ente gestore, di materiale inerte che, per omogeneità di tipologia e di pezzatura, sia suscettibile di riutilizzo (es. materiali provenienti da scavo come terra, pietre, ghiaia).

E' vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di materiale, nonché di materiali polverulenti o finemente suddivisi soggetti al trasporto eolico, i quali dovranno essere smaltiti tramite ditte e discariche espressamente autorizzate dalla Legge.

ART. 4 USO DELLA DISCARICA

1. L'uso della discarica è riservato esclusivamente ai residenti e/o ai proprietari di immobili nel Comune di Villeneuve, ai titolari di attività commerciali e/o artigianali all'interno del medesimo Comune o a chi esegue lavori nel territorio comunale titolari di concessione edilizia o denuncia di inizio attività, i quali potranno, per quantitativi inferiori a mc. 2,00, accedere liberamente alla stessa per lo smaltimento, nei giorni stabiliti dall'Amministrazione e comunicati con affissione all'albo pretorio, previa comunicazione al competente ufficio ovvero alla Ditta aggiudicataria dell'appalto della gestione, dei dati necessari alla compilazione del registro carico – scarico.
2. Per lo smaltimento di quantità superiori a mc. 2,00 di rifiuti gli interessati dovranno presentare all'Ente gestore apposito formulario contenente la tipologia dei rifiuti, la provenienza, la pezzatura e la quantità presunta da smaltire.
3. Le ditte che eseguono dei lavori per conto del Comune non possono conferire in discarica e devono provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti ad essi inerenti a loro spese, salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

ART. 5 DOCUMENTI PER L'USO DELLA DISCARICA

1. Il trasporto di rifiuti effettuato dal enti o imprese deve essere accompagnato dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 22/1997, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 389/1997; la copia del formulario consegnata al gestore sostituisce la dichiarazione di cui sopra.
2. Il modello uniforme del formulario di identificazione e le modalità di tenuta dello stesso sono stabiliti dalla Stato.
3. Al momento del conferimento in discarica dovrà, inoltre, essere presentato regolare documento d'identità.

ART. 6 QUANTITA' MASSIMA DI RIFIUTI SMALTIBILI

La quantità massima di rifiuti smaltibili annualmente non potrà superare i mc 2.000.

Il limite di cui al precedente comma può essere superato, solo in casi eccezionali, con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 7
OBBLIGHI DEL CONFERITORE

Gli utenti devono lasciare la discarica in ordine, senza ingombro nel piazzale, nell'area di manovra e nella strada di accesso e rispettare le disposizioni impartite dal personale di vigilanza del gestore.

I rifiuti sono conferiti in modo separato, laddove possibile, al fine di consentire lo smaltimento esclusivamente delle frazioni non recuperabili.

Le frazioni eventualmente recuperabili (es. materiali provenienti da scavo come terra, pietre, ghiaia, ecc.) dovranno essere scaricate nella zona di stoccaggio indicata dal gestore.

ART. 8
GESTIONE

La gestione della discarica può essere effettuata sia direttamente sia da terzi, alle condizioni stabilite in apposito capitolato, nei limiti del presente regolamento.

ART. 9
TARIFFE

I produttori sono tenuti a versare per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, una tariffa determinata come segue:

- a) da un corrispettivo a mc., stabilito con deliberazione dell'organo competente del comune per lo svolgimento del servizio di smaltimento;
- b) dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti soli di cui all'art. 3, comma 24 e seguenti, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549; il tributo non sarà computato per i materiali che, se conferiti separatamente, siano suscettibili di recupero;

Sull'importo calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è applicata l'I.V.A..

Le tariffe sono esposte in luogo visibile presso la discarica.

ART. 10
MODALITA' DI PAGAMENTO

Su richiesta del conferitore il gestore autorizza lo scarico del materiale, successivamente, sulla base del conferimento, verrà emessa fattura d'incasso ed il conferitore provvederà al pagamento.

ART. 11
ORARIO E GIORNI DI APERTURA

L'orario e i giorni di apertura della discarica sono stabiliti con ordinanza sindacale.

L'orario e i giorni di apertura saranno esposti in luogo visibile presso la discarica e all'albo pretorio del Comune.

ART. 12
DANNI

Gli utenti della discarica verranno ritenuti direttamente responsabili per i danni eventualmente prodotti dal conferimento anomalo di tipologie di rifiuti non ammessi allo smaltimento in discarica di 2^a categoria, tipo "A", oltreché dalla inosservanza delle prescrizioni fissate con il presente regolamento.

Nel caso di conferimenti anomali di rifiuti l'ente gestore provvederà ad addebitare ai responsabili tutti gli oneri derivanti dall'eventuale bonifica, dalla movimentazione e dallo smaltimento finale in impianti idonei dei rifiuti non ammessi.

ART. 13
PROMOZIONE RECUPERO

Il materiale suscettibile di recupero è cedibile dal gestore ad un prezzo non superiore al 50% del corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 9 primo e secondo paragrafo a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 14
VIGILANZA

Il personale di vigilanza del gestore è incaricato di far osservare il presente regolamento.

ART. 15
SANZIONI

L'inosservanza del presente regolamento comporta il divieto immediato all'uso e all'accesso della discarica, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto altro non indicato nel presente regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e tutela ambientale nonché alla normativa inerente la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro

Il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo, è esposto in luogo visibile presso la discarica e all'albo pretorio.